ATTO DI SUBCONCESSIONE

T R A

AER TRE S.p.A., con sede legale in Treviso, Via Noalese n. 63/E, con partita IVA/codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso al n. 01899350266, in persona dell'Amministratore Delegato, Ing. Corrado Fischer, che interviene al presente atto mediante firma digitale intestata a Ing. Corrado Fischer rilasciata da Infocert n. 2021502902483, valida sino al 27.01.2024 e non revocata, di seguito denominata "**AERTRE**",

E

[…], con sede legale in […], con partita IVA e codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di [……] n. […], in persona del legale rappresentante […], che interviene al presente atto mediante firma digitale intestata a [……] rilasciata da [……] n. [……], valida sino al [……] e non revocata, di seguito denominata "**Subconcessionario**",

definite congiuntamente "**le Parti**"

PREMESSO

- che AERTRE esercita la gestione totale dell'Aeroporto di Treviso, ivi compresi gli spazi demaniali, in forza della convenzione quarantennale stipulata con ENAC in data 14.10.2010 (di seguito "**Convenzione ENAC-AERTRE**");
- che in forza della Convenzione ENAC-AERTRE, ad AERTRE *"è consentito, previa autorizzazione dell'ENAC, l'affidamento in subconcessione di aree e locali destinati alle attività aeronautiche";*
- che, con avviso di gara pubblicato in data […] sul sito www.trevisoairport.it e in data […] sui quotidiani […], AERTRE ha indetto una procedura aperta al fine di assegnare le aree nel sedime dell'aeroporto Antonio Canova di Treviso su cui insiste l'edificio hangar n.16 e i locali accessori (uffici landside, area di parcheggio);
- che, all'esito della gara, il Subconcessionario è risultato aggiudicatario;
- che sono state espletate le verifiche relative al possesso, in capo all'aggiudicatario, dei requisiti prescritti dalla documentazione di gara;
- che AERTRE agisce, pertanto, quale subconcedente e, conseguentemente, il Subconcessionario è consapevole e, comunque, accetta che gli accordi tra le Parti, essendo subordinati alle esigenze della gestione del servizio aeroportuale nel suo complesso, possano essere oggetto di modifica sia a seguito di disposizioni obbligatorie e vincolanti provenienti dalle autorità competenti e in particolare dell'Amministrazione Concedente, sia per esigenze del servizio stesso;
- che, in forza di tale regime, gli affidamenti in subconcessione sono risolti di diritto in caso di scadenza, di revoca o di decadenza della concessione ad AERTRE;
- che il Subconcessionario dichiara di essere in possesso di tutti i poteri per firmare il presente atto di subconcessione;
- che il Subconcessionario si impegna a rispettare le eventuali norme generali emanate da AERTRE sull'utilizzo degli spazi comuni finalizzate alla migliore funzionalità dell'aeroporto.

Tutto ciò premesso tra le Parti sopra descritte,

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1) PREMESSE E ALLEGATI

1.1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, anche per il loro valore pattizio ed ermeneutico, così come tutti gli allegati che seguono.

Art. 2) OGGETTO

2.1 AERTRE subconcede al Subconcessionario che, a tale titolo, accetta i seguenti spazi:

[1] Hangar n.16 di circa mq 680 – **ALLEGATO A**

[2] Uffici landside piano terra di circa mq 88 - Hangar n.15 – **ALLEGATO B**

[3] Uffici landside piano primo di circa mq 198 – Hangar n.15 – **ALLEGATO C**

[4] Parcheggio landside di circa mq 660 – **ALLEGATO D**

[5] Distributore AVGAS – **ALLEGATO D**

Gli spazi si trovano nella zona air side dell'aeroporto Antonio Canova di Treviso, e sono meglio individuati nelle planimetrie allegate al presente atto (**Allegati da A a D**). Negli spazi oggetto di subconcessione potrà svolgersi esclusivamente attività aeronautica sportiva, dilettantistica, senza scopo di lucro.

2.2 Le Parti convengono che qualora il Subconcessionario ponga in essere attività diversa da quella indicata nel comma che precede, AERTRE potrà dichiarare la decadenza del Subconcessionario.

2.3 Le Parti si danno reciprocamente atto che lo spazio concesso in uso è rispondente alle vigenti normative di sicurezza, antincendio e di igiene del lavoro.

2.4 Il Subconcessionario è consapevole e comunque accetta che la (i) subconcessione è correlata con il servizio di trasporto aereo; (ii) in relazione al presente atto non trova applicazione la l. 392/1978.

2.5 Il Subconcessionario si impegna inoltre, a proprie cure e spese, a curare la progettazione esecutiva e la conseguente realizzazione degli interventi descritti nel Documento di Indirizzo alla Progettazione (**Allegato E**). Il progetto dovrà essere redatto e sottoscritto da un tecnico abilitato e iscritto all'albo professionale.

Art. 3) DURATA

3.1 La subconcessione avrà efficacia a partire dalla data di consegna degli spazi e cesserà di avere effetto dopo 5 anni, senza necessità di disdetta. Il Subconcessionario, alla scadenza, non sarà titolare di un diritto di prelazione in ordine alla riassegnazione degli spazi.

Art. 4) CORRISPETTIVI

4.1 Per l'uso dello spazio di cui al precedente articolo 2.1, il Subconcessionario verserà ad AERTRE un canone annuo pari ad € […] (euro […]) oltre ad I.V.A. di legge.

4.2 AERTRE dichiara di esercitare il diritto di opzione per l'applicazione dell'IVA previsto dall'art. 10, n. 8) del DPR 633/1972.

4.4 Il valore del canone annuo verrà annualmente aggiornato sulla base delle variazioni ISTAT al 100%, registrate con riferimento al mese di novembre dell'anno precedente a quello di competenza.

Art. 5) MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO

5.1 Il versamento del corrispettivo di cui all'art. 4.1 dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario senza oneri per il beneficiario, con valuta prefissata a favore di AERTRE, sulla banca indicata dalla stessa in rate mensili, il giorno 10 di ogni mese successivo a quello cui la rata si riferisce.

5.2 Il Subconcessionario dovrà trasmettere ad AERTRE entro il giorno 10 di ogni mese, copia delle disposizioni di bonifico all'istituto bancario.

5.3 In caso di ritardato pagamento dei corrispettivi sopra indicati AERTRE, senza obbligo di costituzione in mora, addebiterà al Subconcessionario gli interessi di mora nella misura legale per i giorni che intercorreranno tra la data di scadenza e quella di pagamento.

5.4 Trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza della rata senza che il Subconcessionario abbia provveduto al relativo pagamento, AERTRE potrà rivalersi sulla garanzia di cui al successivo art. 6, per il pagamento della rata scaduta e dei relativi interessi.

Art. 6) GARANZIA

6.1 A garanzia del puntuale adempimento di tutti i propri obblighi, nessuno escluso, ivi compreso il pagamento delle penali, il Subconcessionario consegna a AERTRE, alla firma del presente atto, una garanzia pari all'importo pari al canone annuo aumentato dell'IVA, costituita mediante garanzia rilasciata da primario istituto di credito, presentata in originale, conforme al modello di cui all'**Allegato F**, che prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e ai benefici, diritti ed eccezioni che derivano dagli artt. 1944, 1945, 1955 e 1957 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di AERTRE.

6.2 I diritti derivanti ad AERTRE dalla garanzia dovranno restare integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il Subconcessionario.

6.3 Nel caso di escussione, anche parziale, della garanzia, quest'ultima dovrà essere prontamente reintegrata dal Subconcessionario, entro 15 giorni, a pena di decadenza della subconcessione.

6.4 L'estinzione della garanzia sarà subordinata alla conferma scritta da parte di AERTRE del completo soddisfacimento dei suoi crediti.

Art. 7) ASSICURAZIONI

7.1 Il Subconcessionario dovrà provvedere alla stipulazione, con primaria compagnia, di apposita assicurazione contro i rischi derivanti da responsabilità civile aviation per i danni a terzi, per un massimale minimo per sinistro di € 15.000.000,00 (quindicimilioni/00), con espressa indicazione della validità della copertura in ambito aeroportuale, compresi i danni ad aeromobili ed esplicita estensione alla garanzia "RC Hangarkeeper". Nella copertura devono altresì intendersi inclusi i danni da interruzione di attività di terzi subiti da soggetti diversi da quelli che hanno subito il danno materiale risarcibile a termini di polizza, con un sottolimite minimo pari ad € 1.000.000,00 (unmilione/00) per sinistro ed in aggregato annuo. La copertura dovrà, altresì, esplicitamente prevedere l'estensione ai Rischi Guerra e assimilati, compresi gli atti di sabotaggio o altri atti dolosi, con un sottolimite minimo pari all'equivalente in Euro di USD 5.000.000,00

(cinquemilioni/00) per sinistro ed in aggregato annuo. Eventuali franchigie, laddove presenti, dovranno chiaramente essere indicate come non opponibili ai terzi danneggiati. AERTRE deve essere identificata come assicurato addizionale e contestualmente considerato terzo; la polizza dovrà esplicitamente prevedere la rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti di AERTRE e dei suoi dipendenti.

7.2 Il Subconcessionario dovrà presentare la polizza Responsabilità Civile Dipendenti (RCO) con un massimale non inferiore a € 5.000.000,00 in aggregato annuo e € 2.000.000,00 per persona valida per tutta la durata dell'atto di subconcessione. Tale polizza dovrà prevedere espressamente che la garanzia sia operante in ambito aeroportuale. La compagnia di assicurazioni dovrà dichiarare di rinunciare al diritto di rivalsa nei confronti di AERTRE e dei suoi dipendenti.

7.3 Il Subconcessionario dovrà presentare Polizza Property, con estensione per "Rischio locativo" con massimale pari € 350.000,00.

7.4 Le polizze stipulate dal Subconcessionario dovranno essere di durata non inferiore alla durata del presente atto e comunque coprire i rischi sopra citati sino al completo sgombero degli spazi assegnati. Altrimenti il Subconcessionario si impegna a trasmettere ad AERTRE, entro 15 giorni dalla data di scadenza della polizza di cui al precedente art. 7.1, la documentazione attestante il rinnovo della polizza medesima.

7.5 In caso di mancata consegna del certificato assicurativo alla firma del presente atto o di mancata consegna della documentazione attestante il relativo rinnovo entro il termine di 15 giorni dalla scadenza della polizza (come prescritto all'art. 7.3), AERTRE applicherà una penale di € 100,00 (Euro cento/00) per ogni giorno di ritardo. Decorsi 30 giorni dal termine previsto per la trasmissione della documentazione comprovante l'efficacia delle coperture assicurative (data di sottoscrizione o 15 giorni dalla scadenza della polizza in caso di rinnovo), AERTRE potrà dichiarare la risoluzione/decadenza della subconcessione, ferma l'applicazione delle penali. Qualora AERTRE rilevi che il Subconcessionario sta utilizzando spazi aeroportuali senza che siano operative le prescritte coperture assicurative, AERTRE potrà applicare una penale di € 5.000 e dichiarare la risoluzione/decadenza della subconcessione. È fatto comunque salvo il diritto di AERTRE al risarcimento dell'eventuale maggior danno derivante da carenze nell'operatività delle polizze assicurative.

7.6 E' espressamente inteso che le coperture assicurative non costituiscono comunque limitazione della responsabilità del Subconcessionario, che si obbliga a dare tempestiva comunicazione ad AERTRE di ogni eventuale danno a persone e/o cose e non potrà comportare in ogni caso l'assunzione di qualsivoglia responsabilità per AERTRE.

7.7 Qualora il Subconcessionario utilizzi autovetture o altri mezzi di trasporto in area "air side" dovrà provvedere alla stipulazione, con primaria compagnia assicurativa, di apposita assicurazione conforme alla normativa per il rilascio dei permessi di accesso alla predetta area "air side".

7.8 La mancata presentazione della documentazione ovvero il mancato rinnovo delle assicurazioni di cui sopra delle comporta la decadenza dal presente atto di subconcessione.

7.9 Per i lavori relativi alla realizzazione degli interventi di cui al precedente art. 2.5, il Subconcessionario dovrà richiedere all'impresa esecutrice una polizza CAR secondo gli standard che saranno forniti da AER TRE, tenuto conto della peculiarità del luogo di esecuzione degli interventi.

Art. 8) FORNITURE

8.1 Le parti convengono che le utenze e forniture di servizi quali, a titolo esemplificativo, climatizzazione, energia elettrica, acqua, fognatura, pulizia, ecc., sono a carico del Subconcessionario e che quest'ultimo è tenuto a stipulare i relativi contratti direttamente con i fornitori dei relativi servizi.

8.2 È altresì a carico del Subconcessionario il pagamento di ogni tributo relativo all'uso e alla conduzione dello spazio occupato anche per l'eventuale fornitura da parte di AERTRE di un servizio centralizzato di raccolta di RSU (rifiuti solidi urbani).

Art. 9) PROGETTAZIONE

9.1 La progettazione dei lavori descritti nel Documento di Indirizzo alla Progettazione di cui all'Allegato E verrà svolta a cura e spese del Subconcessionario.

9.2 Il Subconcessionario dovrà progettare l'intervento nel rispetto della normativa sostanziale e procedimentale stabilita da ENAC (a titolo esemplificativo, circolare APT-21), e dagli altri enti competenti oltre a quanto previsto nelle procedure applicabili del Manuale di Aeroporto.

9.3 Il Subconcessionario dichiara espressamente di essere a conoscenza ed accettare senza riserva alcuna che il Documento di Indirizzo alla Progettazione di cui all'Allegato E potrà subire delle modifiche ad opera di ENAC.

9.4 Il Subconcessionario concorderà e presenterà ad AERTRE, nell'eventualità prevista dal Documento di Indirizzo alla Progettazione, la documentazione necessaria all'avvio della procedura di Accertamento della Conformità Urbanistica, entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione; il progetto esecutivo verrà poi, presentato dal Subconcessionario decorsi 90 giorni dalla comunicazione dell'avvenuto Accertamento di Conformità Urbanistica. In caso di ritardo negli adempimenti previsti dal presente comma, il Subconcessionario è tenuto a pagare una penale di € 500,00/giorno. Dal 31° giorno di ritardo, la penale è di 1.000,00/giorno. Dopo 60 giorni, AERTRE può dichiarare la decadenza della subconcessione.

9.5 Qualora non sia necessario l'Accertamento di Conformità Urbanistica, il Subconcessionario dovrà presentare il progetto esecutivo entro 90 giorni dalla relativa comunicazione inviata da AERTRE. In caso di ritardo negli adempimenti previsti dal presente comma, il Subconcessionario è tenuto a pagare una penale di € 500,00/giorno. Dal 31° giorno di ritardo, la penale è di 1.000,00/giorno. Dopo 60 giorni, AERTRE può dichiarare la decadenza della subconcessione.

Art. 10) ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE DEGLI SPAZI

10.1 Gli spazi vengono assegnati nello stato di fatto sussistente al momento della stipula del presente atto ed è obbligo del Subconcessionario provvedere, con oneri e spese a proprio carico, alla costruzione e all'allestimento degli stessi, secondo i tempi e secondo quanto previsto dal

progetto esecutivo approvato da AERTRE e da ENAC, e con le modalità prescritte nelle "SPECIFICHE DI MANUTENZIONE" di cui all'**Allegato G**. Nell'esecuzione dei lavori il Subconcessionario è il soggetto committente e responsabile dei lavori ai sensi del TU 81/2008, con esclusione di qualsiasi responsabilità per AERTRE. I lavori devono iniziare entro 30 giorni dalla comunicazione dell'approvazione del progetto esecutivo e possono essere sospesi e prorogati solo nelle ipotesi previste dalla normativa degli appalti pubblici; in caso di ritardo nell'avvio dei lavori, il Subconcessionario è tenuto a pagare una penale di € 500,00/giorno. Dal 31° giorno di ritardo, la penale è di 1.000,00/giorno. Dopo 60 giorni, AERTRE può dichiarare la decadenza della subconcessione.

10.2 Ove si rendesse per qualunque ragione necessario, durante la vigenza del presente atto, un eventuale futuro adeguamento a norma degli spazi, questo sarà a totale cura e spese del Subconcessionario, su progetto e nei tempi previamente approvati per iscritto da AERTRE.

10.3 Il Subconcessionario prende atto e accetta che i lavori di allestimento del cui completamento è responsabile saranno soggetti alle restrizioni imposte dalla AERTRE, ivi incluse quelle volte a limitare le ore durante le quali tali lavori potranno essere realizzati, al fine di garantire le condizioni necessarie alla continuità delle attività dell'aeroporto.

10.4 Il Subconcessionario si impegna a progettare, installare e allestire gli spazi subconcessi privilegiando impianti e soluzioni tecniche a basso consumo energetico. In particolare, le apparecchiature elettriche dovranno essere almeno in fascia A; i corpi luminosi dovranno essere a fluorescenza o a LED; l'impianto elettrico dovrà essere dotato di temporizzatore che permetta di programmare lo spegnimento automatico.

10.5 Il Subconcessionario si impegna a progettare, installare e allestire gli spazi subconcessi, nonché quelli che si è impegnata a realizzare descritti nell'**Allegato E** in conformità con la vigente normativa in materia di antincendio e, in particolare, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, al DPR 515/2011 e DM 10/3/1998. Il Subconcessionario è altresì tenuto:

a) ad acquisire tutte le autorizzazioni previste dalla suddetta normativa, ivi compreso, se necessario, il certificato di prevenzione incendi;

b) a limitare il carico d'incendio mediante l'utilizzo di materiale avente adeguato ridotto carico d'incendio;

c) a mantenere inalterati, durante il periodo di efficacia del rapporto di subconcessione, i requisiti antincendio dei locali subconcessi così come definiti nella documentazione progettuale approvata (es. non dovrà essere superato il carico di incendio massimo indicato, non dovranno essere modificati i materiali e le caratteristiche ignifughe degli stessi, così come indicati nel progetto approvato).

10.6 Ove i lavori si svolgano in area air side, il Subconcessionario e/o l'impresa da questi selezionata è tenuto ad adempiere a tutti gli oneri e i costi derivanti dalle limitazioni dell'accesso alle aree di lavoro air side. In particolare, tutte le forniture per l'aeroporto devono essere sottoposte a controllo (screening) prima di essere autorizzate all'ingresso nelle aree sterili. Per le forniture di grandi dimensioni oppure per le forniture la cui tipologia non si presta facilmente a tale

attività (es. calcestruzzo in betoniere, ghiaia, liquidi in cisterne, ecc.), il Subconcessionario e/o l'impresa da questi selezionata è tenuto a: (i) utilizzare "fornitori conosciuti" ai sensi della normativa applicabile; oppure (ii) organizzare una scorta con personale certificato ai sensi dell'art. 3 del D.M. 85/1999 che accompagnino il fornitore dal momento in cui entra in area air side al momento in cui esce dall'area air side. Gli adempimenti di cui sopra sono a cura e spese del Subconcessionario.

10.7 Il Subconcessionario assume la custodia degli spazi in subconcessione ed è responsabile della buona conservazione degli stessi.

10.8 Saranno a totale cura e spese del Subconcessionario le manutenzioni ordinare e straordinarie degli spazi subconcessi in uso esclusivo in conformità alle "SPECIFICHE DI MANUTENZIONE" di cui all'Allegato G.

10.9 Saranno altresì a cura e spese del Subconcessionario gli interventi di manutenzione straordinaria, anche sugli spazi comuni, che si rendano necessari a causa di comportamenti negligenti o dolosi del Subconcessionario e del suo personale.

10.10 Resta a carico di AERTRE ogni onere manutentivo relativo agli spazi comuni.

10.11 È vietata qualsiasi forma di pubblicità, ad eccezione delle insegne che contraddistinguono la ragione sociale ed i marchi sociali, le cui dimensioni devono essere concordate con AERTRE.

Art. 11) ECOLOGIA E SICUREZZA

11.1 Il Subconcessionario dovrà, a propria cura e spese, mantenere gli spazi assegnati in condizione di perfetta pulizia.

11.2 Il Subconcessionario è comunque tenuto al pagamento di ogni tributo relativo all'uso e alla conduzione dello spazio occupato, ivi compresa la Tariffa di Igiene Urbana/tassa sui rifiuti.

11.3 Sono tassativamente vietati: negli spazi di uso comune, l'abbandono di materiali ed attrezzature in disuso (pallets, scatoloni, contenitori di legno, ecc.); negli spazi esterni adiacenti all'edificio, la sosta e qualsiasi attività di manutenzione, lavaggio e pulizia di ogni tipo di mezzi e automezzi.

11.4 Il Subconcessionario è tenuto ad allestire tutte le aree oggetto di subconcessione con appositi contenitori utili a garantire una raccolta e differenziazione dei rifiuti prodotti in accordo alle prescrizioni in vigore dall'amministrazione comunale di riferimento (es. vetro/plastica/alluminio, carta/cartone, organico, indifferenziato). La differenziazione delle frazioni è a carico del Subconcessionario.

11.5 Per verificare il rispetto delle procedure in vigore presso lo scalo in merito agli obblighi di differenziare e smaltire correttamente il rifiuto prodotto verranno svolti da parte del personale di AERTRE o da terzi audit e sopralluoghi periodici anche senza preavviso. Rimane comunque inteso che:

a. ogni difformità dalle procedure in vigore, o loro violazione, verrà sanzionata con l'applicazione di una penale pari ad € 100,00 (cento) per ciascun inadempimento contestato, oltre al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno, ivi compreso il pagamento di eventuali sanzioni irrogate da parte degli enti competenti;

b. fatta la salva l'applicazione delle penali che precedono, in caso di gravi e/o reiterate violazioni il Subconcessionario è tenuto al rispetto di un piano di rientro concordato con AERTRE;

c. in caso di reiterato inadempimento (oltre il terzo richiamo formale) rispetto alle procedure in vigore per la gestione dei rifiuti solidi assimilabili agli urbani e dei rifiuti speciali, AERTRE avrà facoltà di dichiarare la decadenza della subconcessione.

11.6. Qualora il Subconcessionario non ottemperasse agli obblighi suddetti e agli altri obblighi di manutenzione e di pulizia che dovessero pregiudicare l'operatività e/o il decoro aeroportuale, trascorsi 15 giorni dal sollecito scritto, provvederà la AERTRE con addebito dei relativi costi ed eventuali danni allo stesso Subconcessionario, maggiorati del 20% per spese di gestione, con diritto alla rivalsa sulla garanzia di cui all'art. 6).

Art. 12) TRASFERIMENTI

12.1 AERTRE, per la realizzazione di interventi di sviluppo dell'aeroporto o attinenti al migliore svolgimento dei servizi aeroportuali, potrà disporre il trasferimento degli spazi in altra ubicazione. I termini, modalità e costi dell'eventuale trasferimento saranno concordati tra le Parti.

Art. 13) RESTITUZIONE DEGLI SPAZI

13.1 Alla scadenza fissata dall'atto di subconcessione, o in caso di decadenza, risoluzione o revoca, il Subconcessionario ha l'obbligo di restituire lo spazio libero da persone e cose; tutti gli allestimenti infrastrutturali e qualsiasi altra miglioria o addizione restano acquisite da AERTRE e, allo scadere della concessione AERTRE, a ENAC o comunque allo Stato, senza che da ciò possa derivare al Subconcessionario alcun diritto ad alcun compenso, rimborso o indennizzo. È fatta comunque salva la facoltà di AERTRE di chiedere la riduzione in pristino stato, a cura e spese del Subconcessionario. Il Subconcessionario è tenuto a restituire gli spazi liberi da persone o cose.

13.2 Alla scadenza prevista dal presente atto verrà revocata l'autorizzazione all'accesso all'aeroporto con conseguente ritiro dei tesserini di accesso.

13.3 Il mantenimento con titolo scaduto dei beni oggetto di subconcessione costituisce abusiva occupazione di aree ed edifici demaniali con le conseguenze previste dall'art. 1161 cod. nav.

13.4 In mancanza di restituzione dei beni subconcessi, in aggiunta alle conseguenze previste dalla legge ed alla facoltà per AERTRE di procedere allo sgombero coattivo, il Subconcessionario pagherà per ogni giorno di ritardo, oltre ai corrispettivi, una penale pari a € 500,00, nonché il risarcimento degli ulteriori danni. AERTRE potrà in ogni caso avvalersi della garanzia di cui all'art. 6.

Art. 14) OBBLIGHI

14.1 L'attività all'interno degli spazi oggetto della presente subconcessione dovrà essere svolta in modo da assicurare il massimo prestigio all'aeroporto e dovrà garantire il rispetto delle esigenze strutturali ed operative inerenti all'esercizio delle funzioni aeroportuali.

14.2 Le licenze, le autorizzazioni o nulla-osta degli enti competenti necessari per lo svolgimento dell'attività svolta dal Subconcessionario negli spazi subconcessi dovranno essere richieste ed ottenute a cura e spese del Subconcessionario medesimo, che dovrà essere in regola con tutte le disposizioni normative, regolamentari e amministrative necessarie per l'esercizio dell'attività

svolta. Il Subconcessionario dovrà presentare alla AERTRE copia della documentazione comprovante l'abilitazione a svolgere l'attività, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, in conformità al modello di cui all'**Allegato H.**

14.3 Qualora intenda servirsi del serbatoio carburante e della colonnina erogatrice presenti presso l'area di parcheggio in subconcessione, il Subconcessionario dovrà essere in possesso dei titoli abilitativi prescritti dalla normativa applicabile (a titolo esemplificativo autorizzazione o certificazione ENAC), e dovrà garantire che le predette operazioni siano svolte da personale in possesso delle necessarie qualifiche e dei prescritti addestramenti. Nell'esercizio delle operazioni di riformamento carburante, il Subconcessionario avrà l'obbligo di rispettare il Manuale di Aeroporto, le relative procedure e, più in generale, tutta regolamentazione vigente ed applicabile (Regolamento di Scalo, Piano di Emergenza Aeroportuale, ecc.). A tal fine il Subconcessionario dovrà munirsi di specifica procedura che disciplini le operazioni di rifornimento carburante, la quale dovrà essere approvata da AERTRE e (se del caso) dalle competenti autorità prima dell'avvio delle operazioni e dovrà costantemente interfacciarsi con AERTRE per quanto attiene gli aspetti di sicurezza ed emergenza. Nello svolgimento delle proprie funzioni inerenti all'amministrazione, alla gestione delle infrastrutture aeroportuali e di coordinamento e controllo del puntuale svolgimento delle attività dei diversi operatori presenti in aeroporto, AERTRE si riserva il diritto, di effettuare audit, anche senza preavviso, sul Subconcessionario volti a verificare le modalità di gestione delle operazioni di rifornimento carburante. Il Subconcessionario si impegna a rientrare dalle non conformità eventualmente rilevate da AERTRE entro i termini stabiliti.

14.4 Ferma restando la facoltà di AERTRE di effettuare verifiche a campione sulla rispondenza al vero delle dichiarazioni sostitute rese dal Subconcessionario ai sensi all'art. 71 del DPR n. 445/2000, qualora a seguito della predetta verifica, nonché per effetto di ispezioni effettuate dalle autorità/soggetti competenti, il Subconcessionario risultasse inadempiente rispetto alle sopraindicate disposizioni, la AERTRE potrà dichiarare la decadenza della subconcessione.

14.5 Il Subconcessionario dovrà osservare rigorosamente con ogni adempimento conseguente non solo le norme di legge, regolamentari ed amministrative applicabili al settore di competenza, ma altresì le disposizioni emanate dalle autorità aeroportuali competenti e dalla AERTRE stessa anche in forma regolamentare, anche tenuto conto della specificità del settore aeroportuale. Qualora a seguito di ispezioni effettuate dalle autorità/soggetti competenti, il Subconcessionario risultasse inadempiente rispetto alle sopraindicate disposizioni la AERTRE potrà dichiarare la decadenza della subconcessione.

14.5 Il Subconcessionario è tenuto a munire, a proprie spese, i propri rappresentanti ed il proprio personale di servizio operante in aeroporto di apposita tessera di accesso agli spazi aeroportuali vistata dalle autorità competenti. In caso di revoca o decadenza del presente atto di subconcessione, AERTRE segnalerà la circostanza ad ENAC affinché ritiri la suddetta tessera di accesso agli spazi aeroportuali.

14.6 AERTRE si riserva la possibilità, anche a semplice richiesta verbale, di effettuare attraverso i propri incaricati il controllo dello stato degli spazi subconcessi e del rispetto di tutti gli obblighi

prescritti dal presente atto di subconcessione da parte del Subconcessionario.

14.7 Sono, altresì, a carico del Subconcessionario:

a. la riparazione dei danni provocati ad AERTRE o a terzi, direttamente o indirettamente dai dipendenti o da chiunque altro acceda in ambito aeroportuale in forza dei suoi rapporti con il Subconcessionario;
b. quanto derivante da tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela e assistenza dei lavoratori.

14.8 Il Subconcessionario è tenuto, altresì, al rispetto degli impegni assunti nell'ambito della carta dei servizi adottata da AERTRE nell'aeroporto di Treviso ai sensi della normativa vigente.

14.9 Il Subconcessionario dichiara e si impegna ad ottemperare a tutte le disposizioni in materia di tutela e della sicurezza nei luoghi di lavoro ivi compresa l'attività di formazione e informazione nei confronti del proprio personale che accede agli spazi aeroportuali.

Art. 15) DIVIETO DI CESSIONE E DI MODIFICA DELL'ATTIVITA'

15.1. È vietata, a pena di decadenza, la cessione della subconcessione. Al Subconcessionario è vietato, a pena di decadenza, l'affidamento – anche parziale – in concessione/locazione/affitto o in uso a terzi degli spazi affidati. Il Subconcessionario può ospitare velivoli e/o elicotteri di soggetti terzi esclusivamente per motivi di cortesia, per brevi periodi e comunque previa acquisizione di specifica autorizzazione di AERTRE.

15.2 Eventuali cessioni d'azienda o affitti d'azienda, fusioni, scissioni dovranno essere comunicate per iscritto alla AERTRE entro trenta giorni dalla loro efficacia. Ove le predette operazioni non siano comunicate ad AERTRE entro trenta giorni dalla loro efficacia, AERTRE potrà dichiarare la decadenza della subconcessione, ferma in ogni caso l'applicazione di una penale di € 5.000,00 (cinquemila).

15.3 AERTRE potrà revocare la subconcessione entro i venti giorni successivi alla comunicazione da parte del Subconcessionario di cui al precedente punto 15.2, qualora il terzo cessionario o la nuova entità giuridica, a insindacabile giudizio di AERTRE: (i) non abbia sufficienti risorse finanziarie, liquidità ovvero esperienza nel gestire le attività di cui alla presente subconcessione in linea con i primari standard qualitativi del settore; (ii) non presenti le garanzie e le assicurazioni previste dal presente atto; (iii) non risultino sussistere i requisiti richiesti dalla normativa vigente antimafia per il cessionario/subentrante.

15.4 AERTRE potrà revocare la subconcessione entro i venti giorni successivi alla comunicazione da parte del Subconcessionario di cui al precedente punto 15.2, altresì qualora ricorra anche uno solo dei seguenti presupposti: (a) non vengano trasferiti, come risultante dalla documentazione agli atti, al soggetto cessionario/subentrante i debiti del Subconcessionario nei confronti dell'erario, degli enti previdenziali, dei dipendenti del Subconcessionario e della AERTRE medesima relativi al periodo precedente alla data di cessione/subentro anche se, a tale data, non dovessero risultare ancora certi, liquidi ed esigibili; (b) la documentazione prodotta dal Subconcessionario non permetta le verifiche di cui sopra.

15.5 Nel caso in cui il Subconcessionario sia persona giuridica è fatto obbligo di comunicare ad

AERTRE ogni modifica della compagine sociale. Per le società quotate tale obbligo si applica alle variazioni superiori al 2% del capitale sociale.

Art. 16) RESPONSABILITA'

16.1 Il Subconcessionario è unico responsabile nei confronti di AERTRE (ivi compresi i suoi dipendenti) e nei confronti dei terzi, dei danni diretti e indiretti causati a persone o cose, derivanti dall'esercizio delle attività di cui alla presente subconcessione e si impegna a tenere manlevata e indenne la AERTRE da qualsiasi pretesa o richiesta di risarcimento danni che quest'ultima dovesse in merito subire e da qualsiasi responsabilità che le venisse attribuita in relazione al presente atto.

16.2 Il Subconcessionario esonera altresì la AERTRE da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero derivare da mancata o insufficiente fornitura di qualsiasi servizio o dall'interruzione delle utenze.

16.3 Il Subconcessionario sarà responsabile, inoltre, di ogni danno alle infrastrutture e/o al patrimonio della AERTRE determinato dall'uso improprio degli spazi esterni, ivi compresa la sede stradale.

16.4 Il Subconcessionario è unico responsabile per i danni diretti e indiretti a persone e cose derivanti dall'inosservanza delle norme vigenti in materia di protezione dell'ambiente dall'inquinamento, protezione e prevenzione, prevenzione incendi.

16.5 AERTRE non si costituisce, né potrà in alcun modo essere considerata depositaria dei valori, degli oggetti e dei materiali di proprietà del Subconcessionario o comunque dallo stesso detenuti, rimanendo la custodia e la conservazione di tutto ciò a totale carico, rischio e pericolo del Subconcessionario (non esclusa l'ipotesi di incendio) che si impegna a tenere la AERTRE manlevata ed indenne da qualsiasi responsabilità relativa.

Art. 17) CHIUSURA AEROPORTO - RAPPORTI CON ENAC

17.1 Qualora per esigenze di AERTRE o a seguito di disposizioni delle Autorità competenti, si dovesse procedere alla chiusura totale, parziale, temporanea dell'aeroporto, o di parti di esso, il Subconcessionario non potrà avanzare pretese di indennizzo o risarcimento alcuno.

17.2 La scadenza, revoca, decadenza o risoluzione della Concessione ENAC-AERTRE determinano la decadenza/risoluzione della presente subconcessione.

17.3 Il presente atto di subconcessione si risolve di diritto qualora ENAC vieti e/o non autorizzi la presente subconcessione. Il Subconcessionario si impegna ad accettare tutte le modifiche al presente atto che si rendessero necessarie per ottemperare alle richieste di ENAC.

Art. 18) DECADENZA

18.1 AERTRE potrà dichiarare la decadenza del Subconcessionario, ai sensi dell'art. 47 del codice della navigazione, e/o la sua risoluzione ex art. 1456 del codice civile, nei casi espressamente indicati a pena di decadenza nel presente atto di subconcessione, nonché:

a. nell'ipotesi di mancato pagamento di due rate di canone;
b. nell'ipotesi in cui il Subconcessionario venga sottoposto a procedure concorsuali;
c. per mancata e/o inesatta esecuzione dei lavori oggetto del Documento di Indirizzo alla

Progettazione di cui all'**Allegato E**.

18.2 Resta salvo il diritto di AERTRE di pretendere dal Subconcessionario dichiarato decaduto o il cui atto sia stato risolto, il pagamento del canone fino alla scadenza dell'atto, il pagamento delle penali e il risarcimento dei maggiori danni.

Art. 19) REVOCA

19.1 AERTRE potrà revocare la subconcessione e/o recedere dalla stessa in conformità a quanto previsto dall'art. 42 del Codice della navigazione.

19.2 AERTRE si riserva il diritto di revocare in qualsiasi momento in tutto o in parte la subconcessione a suo insindacabile giudizio per esigenze della Concessionaria e/o dell'Autorità Concedente, per altre esigenze previste dal servizio aeronautico, per altri motivi connessi al pubblico interesse, per sdemanializzazione dei beni oggetto del presente contratto e nei casi di revoca o mancato rinnovo della Concessione Ministeriale di AERTRE. In tali casi il Subconcessionario non avrà diritto di indennizzo alcuno ma sarà tenuta al pagamento del corrispettivo in relazione al periodo effettivamente trascorso. Il Subconcessionario avrà inoltre diritto alla restituzione della garanzia di cui all'art. 6.

19.3 Nel caso in cui vengano meno i presupposti che hanno consentito il rilascio della subconcessione stessa si provvederà in conformità a quanto sopra.

Art. 20) FORO COMPETENTE

20.1 Per ogni controversia derivante dall'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente atto sarà competente esclusivamente il Foro di Treviso.

Art. 21) TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

21.1 Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 ("GDPR"), le Parti si obbligano, ciascuna quale Titolare autonomo del trattamento, a trattare i dati personali relativi alle persone fisiche, forniti direttamente dall'altra Parte o di cui ciascuna Parte venga autonomamente a conoscenza in relazione all'esecuzione del presente atto (es: propri clienti), nelle forme e nei modi previsti dalla normativa di volta in volta vigente in materia di protezione dei dati personali.

21.2 I dati forniti dall'altra Parte, la cui acquisizione è obbligatoria per le finalità sopra indicate e il cui eventuale rifiuto di fornirli o la richiesta di cancellarli potrebbe comportare l'impossibilità di eseguire quanto convenuto nel presente atto, verranno trattati esclusivamente per finalità collegate alla gestione degli adempimenti di cui al presente atto, all'adempimento di obblighi di legge od ordini delle Autorità, alla difesa di interessi legittimi del Titolare e alla difesa in giudizio, nel rispetto e in conformità alla normativa vigente.

21.3 In tale contesto, sarà onere di ciascuna Parte acquisire legittimamente dai rispettivi interessati i dati personali forniti all'altra Parte, dando adeguata informativa agli interessati coinvolti anche della possibilità di trasferire i dati all'altra Parte e, ove necessario, acquisendone il consenso al trattamento.

21.4 Ogni ulteriore e diverso trattamento dei dati personali delle persone fisiche, acquisito o da acquisire in relazione al presente atto, dovrà essere preventivamente comunicato all'altra Parte e

dovrà avvenire solo a fronte di aggiornamento dell'informativa fornita agli interessati, ottenendo ove necessario il consenso al trattamento.

21.5 Inoltre, ferma l'esclusiva responsabilità del Subconcessionario per l'adozione delle necessarie misure di adeguamento alla normativa privacy con piena manleva di AERTRE per quanto qui previsto, il Subconcessionario si impegna, a pena di decadenza/risoluzione di diritto del presente atto nel caso di inadempimento con conseguente risarcimento dei danni patiti da AERTRE, a:

i. trattare autonomamente i dati personali acquisiti durante la gestione degli spazi in subconcessione in conformità al GDPR e alla normativa in materia di privacy, precisando agli interessati che opera quale Titolare autonomo del trattamento, tramite adeguate informative e richiedendo il consenso dell'interessato nei casi previsti;

ii. ferme le eventuali esigenze provenienti dalle Forze dell'Ordine e salve le necessarie autorizzazioni di queste ultime, ove il Subconcessionario intendesse installare telecamere di videosorveglianza a circuito chiuso all'interno degli spazi dovrà presentare richiesta preventiva ad AERTRE con indicazione delle aree da inquadrare (limitate al solo interno dello spazio subconcesso), delle caratteristiche tecniche del sistema, delle ragioni di tale esigenza e delle finalità del trattamento, nonché degli accorgimenti che intende adottare, sotto la sua esclusiva responsabilità, per conformarsi alla normativa privacy e alla sicurezza dei dati trattati; rimane inteso che il Subconcessionario dovrà previamente provvedere all'eventuale accordo sindacale con le proprie rappresentanze ove necessario e gestirà il trattamento dei dati acquisiti tramite tali sistemi in qualità di Titolare autonomo. AERTRE avrà facoltà a suo insindacabile giudizio, in relazione alle esigenze aeroportuali, di vietare l'installazione o richiedere la rimozione in qualunque momento degli impianti senza che il Subconcessionario possa pretendere alcunché;

iii. fornire prontamente ad AERTRE adeguata informativa, ai sensi dell'art. 13 del GDPR, ivi compresi i suoi aggiornamenti, riguardante i trattamenti effettuati dal Subconcessionario, o dai suoi responsabili, sui dati personali forniti da AERTRE stessa, con indicazione, inter alia, delle categorie di soggetti a cui vengono comunicati tali dati, dei riferimenti del Responsabile per la Protezione dei Dati (DPO – se nominato), dei contatti a cui rivolgersi per l'esercizio dei diritti degli interessati, delle modalità e della durata del trattamento, dell'eventuale trasferimento dei dati verso Paesi terzi, impegnandosi in ogni caso a trattare tali dati con modalità idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi;

iv. rispettare la politica di sicurezza delle informazioni adottata da AERTRE e consultabile sul sito https://my.trevisoairport.it nell'apposita sezione "Privacy" (previo login da parte del Subconcessionario), con impegno a consentire le verifiche richieste o effettuate da AERTRE.

21.6 Con riferimento ai dati trattati da AERTRE in ragione del presente accordo, l'informativa di volta in volta vigente e conforme all'art. 13 del GDPR, comprensiva dei dati di contatto del DPO e

per le richieste o per l'esercizio dei diritti, viene fornita al Subconcessionario tramite il sito https://my.trevisoairport.it nell'apposita sezione "Privacy", "Informativa Vettori aerei, Subconcessionari e altri clienti" (accessibile anche senza necessità di login).

Art. 22) RAPPRESENTANZA DELLE PARTI

22.1 Il Responsabile del Contratto è la figura unica, incaricata da AERTRE, che fa da referente per la gestione del rapporto contrattuale nei confronti del Subconcessionario. Espleta le attività di verifica del rispetto delle tempistiche e delle altre prescrizioni contenute nell'atto di subconcessione, nonché sulla qualità dei servizi resi dal Subconcessionario; svolge infine funzioni ispettive e di controllo.

22.2 Il Subconcessionario dovrà nominare un proprio rappresentante per la gestione del rapporto contrattuale e dovrà comunicare ad AERTRE, prima dell'inizio dell'attività: nome, cognome, indirizzo email, numero del telefono cellulare. Tale soggetto dovrà essere persona dotata di requisiti di professionalità ed esperienza nonché di tutti i requisiti richiesti dalla vigente normativa per la gestione dei servizi di sua competenza; dovrà avere piena conoscenza delle norme che disciplinano l'atto di subconcessione ed essere munito dei necessari poteri per la conduzione degli spazi e la gestione dei servizi da rendere nell'aeroporto.

Art. 23) SPESE DI REGISTRAZIONE

23.1 Il presente atto di subconcessione è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 40, co. 1 del D.P.R. n. 131/1986, come interpretato dalla circolare n. 33/E del 16.11.2006 in merito agli atti concessori di beni demaniali; le eventuali spese sono a carico del richiedente la registrazione.

Art. 24) MODELLO 231

24.1 Il Subconcessionario dichiara e dà atto di conoscer integralmente il codice etico di AERTRE e si impegna, per quanto di propria competenza, e a pena di decadenza della subconcessione, a non porre in essere atti e/o comportamenti tali da determinare una violazione dello stesso e/o comportamenti che possano favorire la commissione di reati previsti dal D.Lgs. 231/2001. Tale impegno viene espressamente assunto anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 cod. civ. con riferimento alle attività svolte dal proprio personale o dai propri collaboratori a qualsiasi tipo.

In fede a quanto sopra, il presente atto viene sottoscritto digitalmente, e gli viene attribuita la data del […].

AERTRE | Il Subconcessionario

_____ | _____

Ai sensi ed agli effetti degli artt. 1341, secondo comma, e 1342 c.c. si approvano specificamente le seguenti clausole:

Art. 2) OGGETTO; Art. 3) DURATA; Art. 5) MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO; Art. 6) GARANZIA; Art. 7) ASSICURAZIONI; Art. 8.) FORNITURE; Art.9.4 e 9.5 su PROGETTAZIONE;

Art. 10) ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE DEGLI SPAZI; Art. 11) ECOLOGIA E SICUREZZA; Art. 12) TRASFERIMENTI; Art. 13) RESTITUZIONE DEGLI SPAZI; Art. 14) OBBLIGHI DEL SUBCONCESSIONARIO; Art. 15) DIVIETO DI CESSIONE E DI MODIFICA DELL'ATTIVITA' – MODIFICHE SOGGETTIVE; Art. 16) RESPONSABILITA'; Art. 17) CHIUSURA AEROPORTO-RAPPORTI CON ENAC; Art. 18) DECADENZA; Art. 19) REVOCA; Art. 20) FORO COMPETENTE; Art. 24) MODELLO 231.

AERTRE

_____

Il Subconcessionario

_____

*ALLEGATO "**A**"*

Agenzia del Territorio
CATASTO FABBRICATI
Ufficio Provinciale di
Treviso

Dichiarazione protocollo n. del
Planimetria di u.i.u. in Comune di Treviso
Strada Noalese civ.

Identificativi Catastali:
Sezione: D
Foglio: 6
Particella: 1071
Subalterno: 1

Compilata da
Gabriele Ferraresi
Iscritto all'Albo
Architetti
Prov. Treviso N. 878

Scheda n. 1 Scala 1:200

29 FEB. 2008

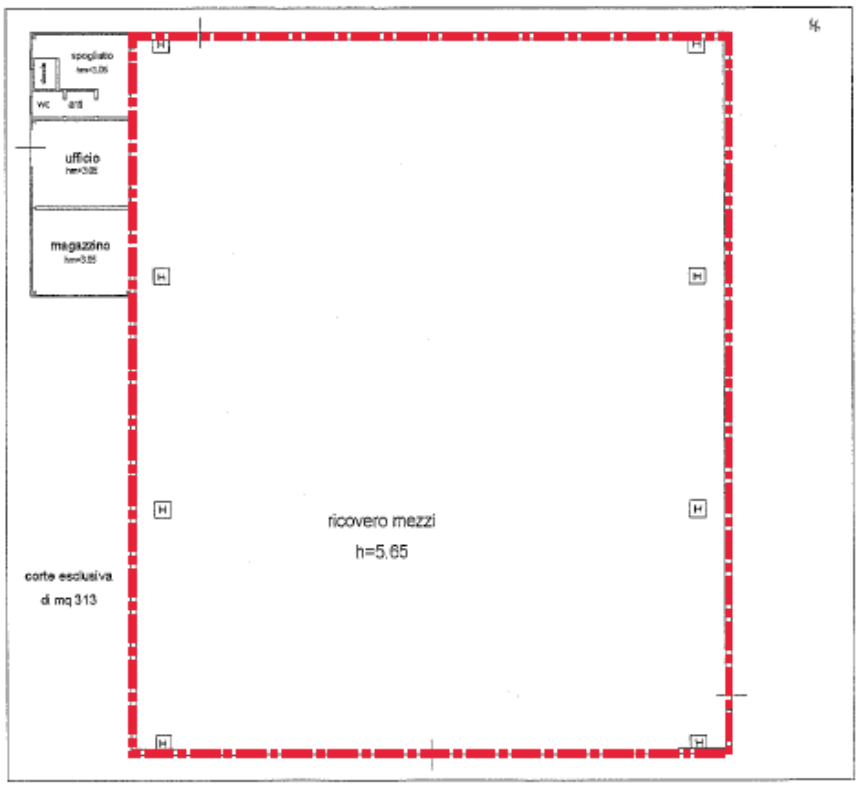

Area Hangar n.16 oggetto della subconcessione

PIANTA PIANO TERRA (P.T.)

*ALLEGATO "**B**"*

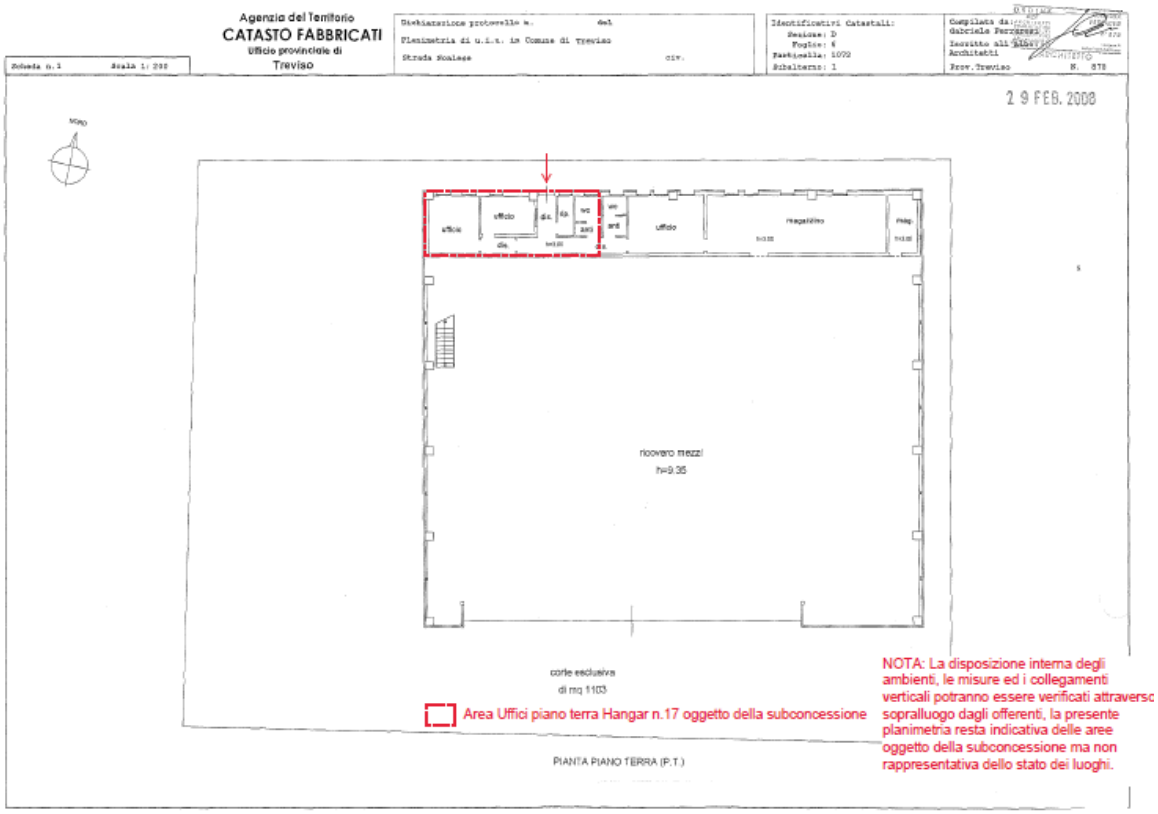
Agenzia del Territorio
CATASTO FABBRICATI
Ufficio provinciale di
Treviso
Identificativi Catastali:
Sezione: D
Foglio: 6
Particella: 1072
Subalterno: 1
2 9 FEB. 2008
ufficio
ufficio
ufficio
magazzino
ricovero mezzi
h=9.35
corte esclusiva
di mq 1103
Area Uffici piano terra Hangar n.17 oggetto della subconcessione
PIANTA PIANO TERRA (P.T.)
NOTA: La disposizione interna degli ambienti, le misure ed i collegamenti verticali potranno essere verificati attraverso sopralluogo dagli offerenti, la presente planimetria resta indicativa delle aree oggetto della subconcessione ma non rappresentativa dello stato dei luoghi.

*ALLEGATO "**C**"*

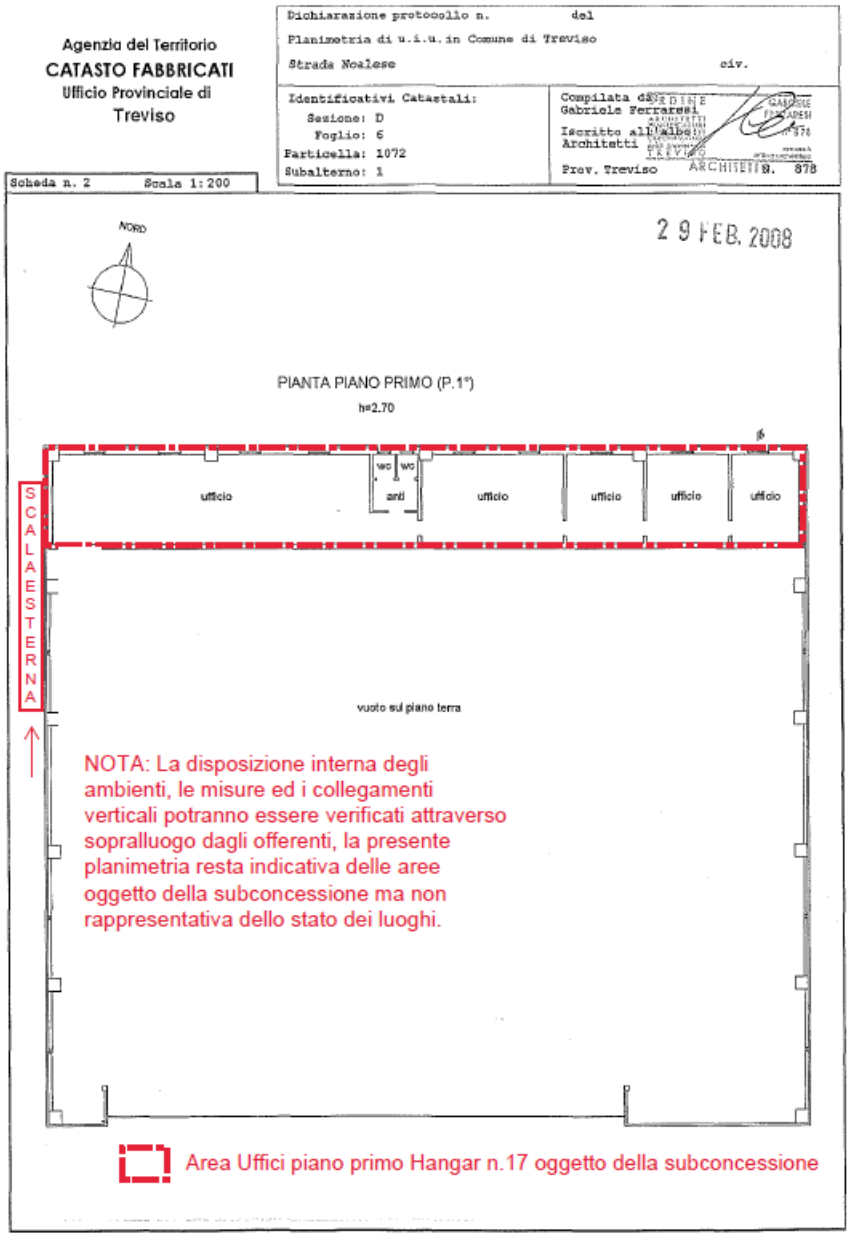
Agenzia del Territorio
CATASTO FABBRICATI
Ufficio Provinciale di
Treviso
Dichiarazione protocollo n. del
Planimetria di u.i.u. in Comune di Treviso
Strada Noalese civ.
Identificativi Catastali:
Sezione: D
Foglio: 6
Particella: 1072
Subalterno: 1
Compilata da
Gabriele Ferraresi
Iscritto all'albo
Architetti
Prov. Treviso
Scheda n. 2
Scala 1:200
NORD
29 FEB. 2008
PIANTA PIANO PRIMO (P.1°)
h=2.70
ufficio
wc
wc
arti
ufficio
ufficio
ufficio
ufficio
SCALA ESTERNA
vuoto sul piano terra
NOTA: La disposizione interna degli ambienti, le misure ed i collegamenti verticali potranno essere verificati attraverso sopralluogo dagli offerenti, la presente planimetria resta indicativa delle aree oggetto della subconcessione ma non rappresentativa dello stato dei luoghi.
Area Uffici piano primo Hangar n.17 oggetto della subconcessione

*ALLEGATO "**D**"*

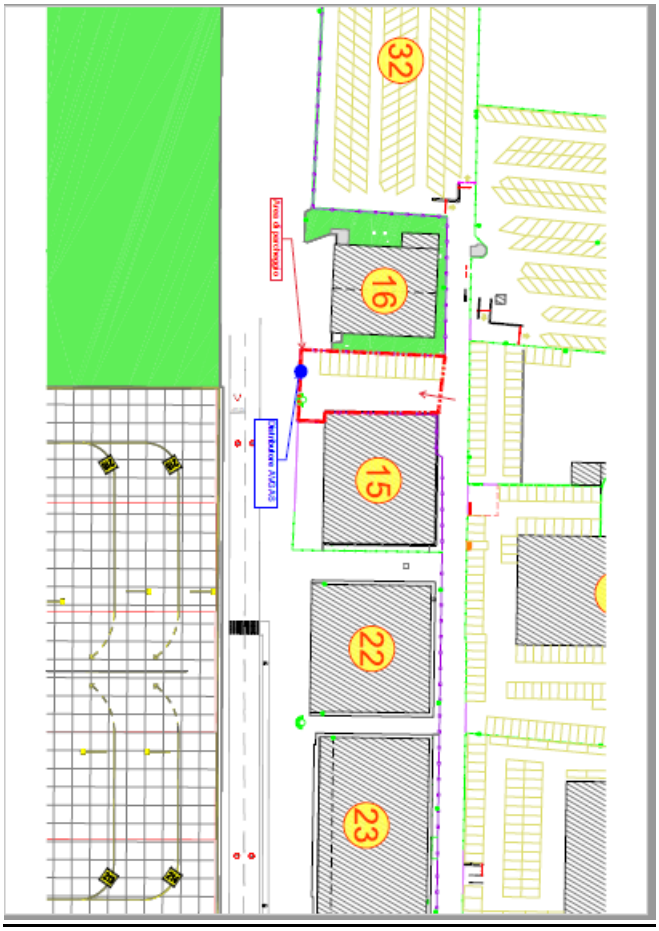

Allegato E

DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE

NUMERO ELABORATO 0 1 P 0 1

Manuale dell'aeroporto - PP-01 - Allegato "Modulo Cartiglio Concessionario"

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
ENTE NAZIONALE AVIAZIONE CIVILE

AEROPORTO "ANTONIO CANOVA" DI TREVISO
Concessionaria del MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

COMMESSA

INTERVENTI PROPEDEUTICI ALLA SUBCONCESSIONE
DELL'HANGAR N.16
(CD. EX VENETO BANCA)

ELABORATO

DOCUMENTO DI INDIRIZZO
ALLA PROGETTAZIONE

DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE

CODICE ELABORATO
D I P 0 1 - 0 0

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDAZIONE	VERIFICA	APPROV.
0	26/05/2023	Prima emissione	AERTRE	AERTRE	AERTRE

NOME FILE: DIP0.1-00.doc

FILE DI STAMPA:

SCALA:

COMMITTENTE

AER TRE S.p.A.
RUP - RL
Ing. Corrado Fischer

AER TRE S.p.A.
POST HOLDER PROGETTAZIONE
Ing. Alessandro Marino

INTERVENTI PROPEDEUTICI ALLA SUBCONCESSIONE DELL'HANGAR CD. EX VENETO BANCA
PRESSO L'AEROPORTO "A. CANOVA" DI TREVISO

DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE

SOMMARIO

1. RIFERIMENTO NORMATIVO 2
2. STATO DEI LUOGHI (LETT. A, COMMA 1, ART. 3 DELL'ALLEGATO I.7 AL D.LGS. 36/2023) 2
3. DATI DIMENSIONALI 3
4. OBIETTIVI (LETT. B, COMMA 1, ART. 3 DELL'ALLEGATO I.7 AL D.LGS. 36/2023) 4
5. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO – STATO DI PROGETTO 4
6. REQUISITI TECNICI (LETT. C, COMMA 1, ART. 3 DELL'ALLEGATO I.7 AL D.LGS. 36/2023) 6
7. VERIFICA DELLA CONFORMITA' URBANISTICA DELL'OPERA 6
8. PRESCRIZIONI E/O OTTEMPERANZE PREGRESSE 6
9. PRESENZA DI VINCOLI 6
10. ORGANIZZAZIONE DELLA COMMESSA 6
11. TIPOLOGIA DEL CONTRATTO/FONTE DI FINANZIAMENTO (LETT. G, COMMA 1, ART. 3 DELL'ALLEGATO I.7 AL D.LGS. 36/2023) 7
12. NOMINA DEL PROGETTISTA E DEL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE 7
13. REGOLE E NORME TECNICHE DA RISPETTARE 7
14. LIVELLI PROGETTAZIONE – ELABORATI GRAFICI E DESCRITTIVI DA REDIGERE (LETT. D ED E COMMA 1, ART. 3 DELL'ALLEGATO I.7 AL D.LGS. 36/2023) 7
15. IMPATTI SULLA SAFETY DELLE OPERAZIONI DI VOLO E/O SULLE SUPERFICI DI VINCOLO AI SENSI DEL REGOLAMENTO 139 8
16. AUTORIZZAZIONI E PERMESSI (LETT. F, COMMA 1, ART. 3 DELL'ALLEGATO I.7 AL D.LGS. 36/2023) 8
17. TEMPI E FASI DI ESECUZIONE PREVISTE (LETT. R, COMMA 1, ART. 3 DELL'ALLEGATO I.7 AL D.LGS. 36/2023) 8
18. STIMA DEI COSTI E QUADRO ECONOMICO 9

1. RIFERIMENTO NORMATIVO

I riferimenti normativi per il documento preliminare alla progettazione sono:

- Circolare ENAC APT-21 del 30/01/2006;
- Articolo 3, Allegato I.7 al D.lgs. n.36/2023 "Documento di indirizzo alla progettazione".

2. STATO DEI LUOGHI (lett. a, comma 1, art. 3 dell'allegato I.7 al D.lgs. 36/2023)

Gli interventi in oggetto si svilupperanno all'interno dell'area demaniale del sedime dell'Aeroporto di Treviso e verrà realizzato in corrispondenza dell'Hangar n.16 di cui alle figure sotto.

L'hangar n.16, cosiddetto ex Veneto Banca, è stato realizzato nel 2002, prima della concessione totale, avvenuta nel 2010, all'interno della struttura è presente una pavimentazione in cemento complanare con il piazzale aeromobili, tamponamenti perimetrali, copertura in pannelli sandwich nervati, controventamenti laterali, portoni di ingresso scorrevoli, finestre con vetrocamera apribili.

3. DATI DIMENSIONALI

L'Hangar oggetto di intervento ha una superficie coperta di circa 680 mq con un'altezza libera minima di 5,5 metri. L'ampliamento da realizzarsi del magazzino esistente avrà estensione di circa 56 mq ed un'altezza libera interna di 3,2 metri.

4. OBIETTIVI (lett. b, comma 1, art. 3 dell'allegato I.7 al D.lgs. 36/2023)

L'intervento nasce per la esigenza di riadattare l'hangar oggi utilizzato come ricovero mezzi di rampa e magazzino al suo ruolo originario di rimessa velivoli, in modo da poter procedere alla ricerca di un eventuale subconcessionario. Oltre a quanto sopra, risulta necessario anche la realizzazione di un piccolo volume adiacente all'Hangar stesso, in prosecuzione ad uno già esistente destinato a magazzino, allo scopo di riposizionare la funzione di magazzino oggi presente all'interno della rimessa.

5. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO – STATO DI PROGETTO

L'intervento mira a rendere possibile il riutilizzo dell'Hangar per la rimessa di velivoli di piccole dimensioni, attraverso la realizzazione di opere civili ed impiantistiche.
Oltre a quanto sopra, risulta necessaria la realizzazione di un piccolo volume adiacente all'Hangar stesso, in prosecuzione ad uno già esistente destinato a magazzino, allo scopo di riposizionare la funzione di magazzino oggi presente all'interno della rimessa.
L'ampliamento potrà essere realizzato in struttura metallica con pareti laterali e copertura in pannelli sandwich, completo di lattonerie, grondaie di adeguate sezioni e di portone scorrevole di ingresso uscita.

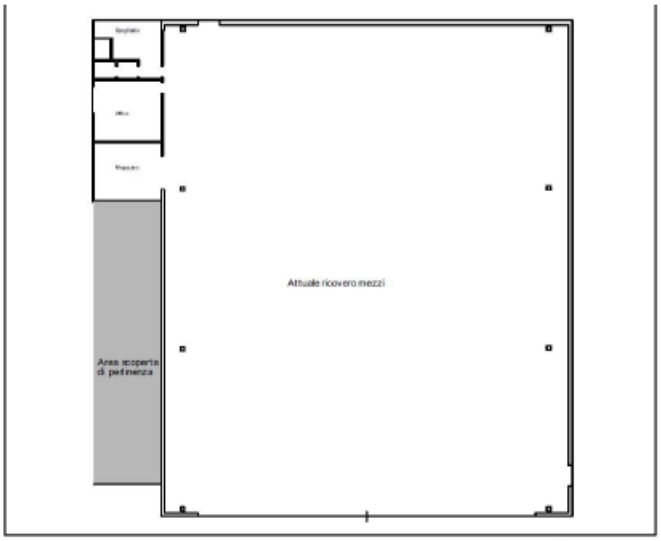

PIANTA STATO DI FATTO

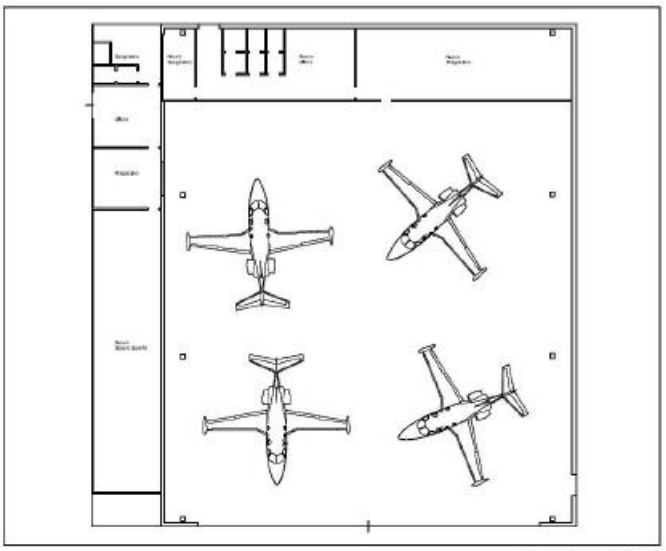

PIANTA STATO DI PROGETTO

6. REQUISITI TECNICI (lett. c, comma 1, art. 3 dell'allegato I.7 al D.lgs. 36/2023)

In fase progettuale sarà necessario prevedere tutto quanto necessario alla verifica e messa a norma degli impianti elettrici, meccanici, di illuminazione (anche di emergenza), idraulici, di smaltimento e trattamento dei reflui, oltre alla fornitura e verifica degli apprestamenti antincendio; e tutto quanto necessario nel rispetto della normativa vigente prevista per tale destinazione d'uso.

7. VERIFICA DELLA CONFORMITA' URBANISTICA DELL'OPERA

L'intervento ricadente per intero

In relazione alle opere di ripristino e messa a norma degli impianti esistenti all'interno dell'hangar non si ravvede alcuna necessità di procedere all'attivazione della procedura di Accertamento di Conformità Urbanistica. Relativamente il modesto ampliamento da realizzarsi, lo stesso verrà inserito, previo benestare di ENAC, all'interno della documentazione attualmente in fase di accertamento della conformità del Master Plan.

8. PRESCRIZIONI E/O OTTEMPERANZE PREGRESSE

Non sono presenti prescrizioni e/o ottemperanze derivanti da approvazioni pregresse (VIA, Masterplan)

9. PRESENZA DI VINCOLI

Non vi sono vincoli particolari oltre a quelli delle usuali procedure amministrative di approvazione.

10. ORGANIZZAZIONE DELLA COMMESSA

La gestione interna alla Società AER TRE S.p.A. è così determinata:

- Soggetti Coinvolti nella gestione della commessa:

  RUP: Ing. C. Fischer

  PHP: Ing. A. Marino

- Soggetti Coinvolti ai fini della verifica

  PHP: Ing. A. Marino

  PHM: Geom. F. Pastro

  PHM/T: Sig. S. Cescon

  Responsabile Sostenibilità: Ing. D. Bassano

  Safety Manager: Ing. M. Menini

  Security Manager: Sig. P. Pasqualetto

  A.M. : Dott. F. Scanferlini

11. TIPOLOGIA DEL CONTRATTO/FONTE DI FINANZIAMENTO (lett. g, comma 1, art. 3 dell'allegato I.7 al D.lgs. 36/2023)

Le opere verranno realizzate a carico del subconcessionario dell'Hangar selezionato con gara ad evidenza pubblica.

12. NOMINA DEL PROGETTISTA E DEL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

In fase di gara per la progettazione e la subconcessione dell'Hangar il proponente dovrà nominare un Progettista di comprovata esperienza in ambito edilizio.

13. REGOLE E NORME TECNICHE DA RISPETTARE

- *D.lgs. 36/2023 e relativi Allegati;*
- *Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81: attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;*
- *Tabelle UNEL per il dimensionamento dei cavi elettrici;*
- *Normative d'unificazione UNI;*
- *Legge n. 1086 del 05.11.1971 "Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica";*
- *D.P.R. n. 380 del 06.06.2001 "Testo Unico in materia edilizia";*
- *D.M. 17.01.2018 "Norme Tecniche per le costruzioni" e ss.mm. ii.;*
- *C.S.LL.PP. Circolare 21.01.2019 "Istruzioni per l'applicazione dell'aggiornamento delle Norme Tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 17.01.2018";*
- *Normative, Leggi, Decreti Ministeriali regionali o comunali; marcature CE per i materiali da costruzione;*
- *Regolamenti e direttive in materia urbanistica, ed ambientale;*
- *Normativa ENAC, Certification Specification EASA e ICAO.*

14. LIVELLI PROGETTAZIONE – ELABORATI GRAFICI E DESCRITTIVI DA REDIGERE (lett. d ed e comma 1, art. 3 dell'allegato I.7 al D.lgs. 36/2023)

Relativamente ai vari livelli di progettazione, gli elaborati da produrre seguiranno quanto previsto da D. Lgs.36/2023 e relativo Allegato I.7.

La fase di progettazione interessata nel caso di specie oltre al presente DIP è il Progetto Esecutivo.

Tale scelta si fonda sulla seguente valutazione:

- L'opera dal punto di vista tecnico, non ha un elevato grado di complessità: la soluzione tecnica è definita e resta da sviluppare l'ingegnerizzazione dell'opera.

Quanto sopra fermo restando che il progetto Esecutivo dovrà contenere anche tutti gli elementi previsti nelle parti di Progetto di Fattibilità Tecnico Economica omesso, salvaguardando la qualità della progettazione.

15. IMPATTI SULLA SAFETY DELLE OPERAZIONI DI VOLO E/O SULLE SUPERFICI DI VINCOLO AI SENSI DEL REGOLAMENTO 139

Ai sensi del Regolamento 139 ed essendo l'opera sostanzialmente in air-side, si ritiene preliminarmente che il progetto non impatti sulla Safety delle operazioni di volo e/o sulle superfici di vincolo e pertanto si prevede in ogni caso, come da Procedure del Manuale di Aeroporto, l'applicazione della procedura PO-08 oltre all'attivazione del processo di Change Management.

- Dichiarazione/Relazione sulle opere previste dall'intervento da parte del Compliance Monitoring Manager;
- Risk Assessment da parte del Safety Manager (Relazione Semplificata)

16. AUTORIZZAZIONI E PERMESSI (lett. f, comma 1, art. 3 dell'allegato I.7 al D.lgs. 36/2023)

L'intervento, composto da una parte assimilabile a manutenzione straordinaria relativa alla verifica e riqualifica degli impianti; e da un'altra di nuova costruzione relativa all'ampliamento della parte magazzini, dovrà ottenere i seguenti nulla osta, pareri e autorizzazioni.

- Documento di Indirizzo alla Progettazione:
  - AER TRE S.p.A. - Approvazione interna;
  - ENAC – Approvazione ad inserire l'intervento all'interno dell'Accertamento di Conformità Urbanistica attivato presso MIT;
  - Accertamento della Conformità Urbanistica – Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato interregionale per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia.

- Progetto Esecutivo:
  - AER TRE S.p.A. – Approvazione interna secondo procedura PP-01 del Manuale di Aeroporto;
  - ENAC – Approvazione PE.

17. TEMPI E FASI DI ESECUZIONE PREVISTE (lett. r, comma 1, art. 3 dell'allegato I.7 al D.lgs. 36/2023)

Le fasi vengono di seguito esplicitate:

- Richiesta di approvazione ad ENAC per inserimento dell'intervento all'interno della procedura di Accertamento della Conformità Urbanistica del Master Plan già avviata; (15 gg);
- Approvazione Interna Aer Tre del presente DIP; (5 gg);
- Approvazione ENAC del presente DIP; (30 gg);
- Accertamento di Conformità Urbanistica; (90 gg);
- Gara affidamento progettazione esecutiva ed esecuzione; (60 gg);
- Redazione Progetto Esecutivo e verifiche di legge; (40 gg);
- Approvazione interna Aer Tre progetto esecutivo; (10 gg);
- Approvazione ENAC progetto esecutivo (60 gg);
- Validazione Progetto Esecutivo; (10 gg);

- Esecuzione lavori e ottenimento agibilità; (80 gg);
- Collaudo; (60 gg).

ì

18. STIMA DEI COSTI E QUADRO ECONOMICO

	Importo (€)
A) Importo Lavori Totale	75.000,00
A.1 Lavori a base d'asta :	72.000,00
A.2 Oneri per la Sicurezza	3.000,00
B) Totale somme a disposizione per l'amministrazione	20.000
Totale Complessivo	95.000,00

Treviso, 26/06/2023

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Corrado Fischer

PHP Aer Tre S.p.A

Ing. Alessandro Marino

Allegato F

MODELLO DI GARANZIA

ENTE GARANTITO
AERTRE S.p.A.,
VIA NOALESE N. 63/E
TREVISO

PREMESSO

- che con atto di subconcessione da stipularsi con la società AERTRE S.p.A. (di seguito AERTRE), con sede legale in Treviso, che gestisce l'aeroporto di Treviso, la……._____ (di seguito …….”) si impegna ad utilizzare un edificio ad uso hangar per ricovero aeromobili e/o elicotteri e relative pertinenze sito presso l’aeroporto di Treviso;

- che, con il predetto atto, la…….. si impegna a consegnare ad AERTRE una garanzia bancaria a prima richiesta di primario istituto di credito per l'importo di euro _____ [*pari al canone annuo di subconcessione aumentato dell’IVA*] a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni convenzionalmente assunte;

- che la sottoscritta banca ha preso integrale visione dell’atto di subconcessione sopra indicato;

TUTTO CIO' PREMESSO

la sottoscritta banca _____, in persona di_____, nella sua qualità di _____,

DICHIARA

di costituirsi - come, di fatto, con il presente atto si costituisce - garante a favore della AERTRE, e nell'interesse de…… fino alla concorrenza di euro _____ [*pari al canone annuo di subconcessione aumentato dell’IVA*] a garanzia del regolare adempimento di tutte le obbligazioni assunte da nei confronti di AERTRE e comunque derivanti dall'atto di subconcessione di cui alle premesse.

Per l'effetto, fermo il limite quantitativo di cui sopra, qualora la…… non provvedesse all'esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni assunte, la sottoscritta banca,

entro dieci giorni dalla richiesta sotto indicata, rimossa sin d'ora ogni eccezione e nonostante eventuali opposizioni da parte di……e/o l'esistenza di controversie pendenti sulla sussistenza e/o esigibilità del credito, provvederà a versare ad AERTRE le somme garantite, dietro semplice richiesta di quest'ultima da inoltrare alla banca a mezzo raccomandata A.R. o PEC.
Tale garanzia viene prestata dalla banca, volendo ed intendendo questa restare obbligata nei confronti di AERTRE e nell'interesse di……..fino al _____ [*90° giorno successivo alla scadenza dell'atto di subconcessione*] e comunque fino al completo soddisfacimento dei crediti di AERTRE attestato da quest'ultima.

La sottoscritta banca rinuncia ai benefici, diritti ed eccezioni che le derivano dagli artt. 1944, 1945, 1955 e 1957 del codice civile.

Per ogni controversia relativa o dipendente dalla presente garanzia sarà competente in via esclusiva il Foro di Treviso.

(firma).....
Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. la rinuncia ai benefici, diritti ed eccezioni di cui agli artt. 1944, 1945, 1955, 1957 cod. civ e la competenza esclusiva del Foro di Treviso.

(firma).....

Allegato G

SPECIFICHE DI MANUTENZIONE

OBBLIGHI GENERALI

Il Subconcessionario si impegna a:

Prevedere le protezioni lungo tutto il percorso e nell'area di lavoro per non danneggiare il realizzato.

Fornire il proprio POS da assoggettare all'approvazione di AERTRE S.p.A.

Osservare l'orario dell'aeroporto, gestire i propri rifiuti e rispondere della guardiania della propria attrezzatura e/o merci.

Eseguire lavori nel rispetto delle normative vigenti sul posto con particolare attenzione a quelle riferite all'ingresso in area aeroportuale.

Osservare le prescrizioni del presente allegato tecnico.

Consegnare i certificati e le dichiarazioni di conformità correlati ai lavori eseguiti ed alle apparecchiature da installare in particolare i certificati a marchio CE.

Non procedere a modifiche strutturali o impiantistiche, se non previa autorizzazione da parte di AERTRE.

OPERE CIVILI

Lo spazio oggetto di subconcessione sarà delimitato dalla suddivisione originaria delle aree.

All'interno dell'area subconcessa ogni onere per manutenzione ordinaria e straordinaria sarà a carico del Subconcessionario.

Per gli interventi di manutenzione straordinaria il Subconcessionario dovrà presentare progetto all'Area Tecnica AERTRE al fine di acquisire l'autorizzazione a procedere con i lavori.

Le imprese esecutrici dei lavori di realizzazione e/o modifica degli uffici e dei relativi impianti dovranno preventivamente sottoporre, per l'approvazione, il piano di sicurezza all'Area Tecnica AERTRE onde ottenere il permesso di lavoro. Il piano di sicurezza dovrà contenere tra le altre cose l'elenco nominativo dei lavoratori coinvolti con le relative posizioni assicurative (INPS; INAIL), il nome del responsabile alla sicurezza e il nome del responsabile di cantiere per l'impresa.

È necessario inoltre far pervenire all'Area Tecnica copia dell'elenco dei materiali utilizzati nella realizzazione degli cambiamenti con relativa certificazione della classe di resistenza al fuoco.

IMPIANTI ELETTRICI

Per quanto riguarda l'alimentazione elettrica si prevede per ogni utente la possibilità di fornitura del servizio di alimentazione "normale" per l'allacciamento delle normali utenze di illuminazione e forza motrice, mentre per la fornitura di energia elettrica in continuità assoluta l'utente dovrà provvedere attraverso mezzi propri.

Tutte le alimentazioni elettriche, distribuite tipicamente in monofase con terra, saranno attestate all'interno dei locali in subconcessione in un punto di consegna sezionabile, che rimarrà di competenza AERTRE.

A valle di tale punto di consegna si provvederà a realizzare, a cura dell'utente oppure, su richiesta dell'utente stesso, a cura AERTRE, l'impianto di distribuzione interno che sarà comunque considerato di competenza dell'utente.
Resta intesa che il punto di consegna rappresenta, a tutti gli effetti, il confine tra la rete di distribuzione di competenza AERTRE e l'impianto d'utente di competenza del sub-concessionario.
Nel caso in cui si desiderasse affidare alla AERTRE la realizzazione degli impianti suddetti, l'utente si farà carico di definire e comunicare in forma scritta all'Area Tecnica AERTRE, tutte le informazioni necessarie per l'esecuzione delle opere richieste, ove si includa la schematica disposizione in pianta degli arredi di ufficio e l'ubicazione delle postazioni di lavoro con i relativi servizi; gli oneri sostenuti dalla AERTRE per la redazione del progetto esecutivo (qualora mancante) e per la realizzazione degli impianti saranno addebitati all'utente.
Qualora l'utente intenda provvedere autonomamente alla realizzazione dei propri impianti, egli dovrà preventivamente presentare all'Area Tecnica AERTRE il progetto esecutivo al fine di ottenerne le relative approvazioni ed il "nulla osta" a procedere. Infine, a lavori ultimati, dovrà trasmettere alla AERTRE copia della documentazione tecnica prevista ai sensi della Legge n° 46/90 e successivo decreto d'attuazione DPR M°447/91.
Per la fornitura di energia elettrica sono previste alcune taglie tipiche di potenza impegnata, come elencato nella tabella

POTENZA TOTALE IMPEGNATA (KVA)	1,5	3	6	10

Per esigenze particolari, non comprese nella tabella, si dovrà fare richiesta specifica alla AERTRE.

MANUTENZIONE

La manutenzione ordinaria degli impianti (parte elettrica, telefonica e dati) sarà effettuata a cura dell'utente. Eventuali interventi di manutenzione, straordinaria (modifiche, ampliamenti, adeguamenti, ecc…) saranno trattati come nuovi impianti e quindi realizzati a cura e spese del sub-concessionario previa autorizzazione da parte AERTRE, Area Tecnica.

Allegato H

MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CUI ALL'ART. 13.2

Alla AERTRE S.p.A.
Via Noalese, 63/E
TREVISO

OGGETTO: dichiarazione comprovante il possesso delle abilitazioni per l'esercizio delle attività espletate nello spazio oggetto di subconcessione.

Il sottoscritto
in qualità di legale rappresentante di _____
con sede in _____
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del DPR n. 445/2000, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e sotto la propria personale responsabilità,

DICHIARA:

che _____ è in regola con tutte le disposizioni normative, regolamentari e amministrative necessarie per l'esercizio dell'attività esercitata negli spazi oggetto dell'atto di subconcessione.

FIRMA

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del legale rappresentate sottoscrittore.